

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1941

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MORO, CITARISTI, FERRARI SILVESTRO, AIARDI*Presentata il 31 luglio 1980*

Nuovo ordinamento delle Camere di commercio italiane all'estero

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le Camere di commercio italiane all'estero sono associazioni di imprenditori italiani e locali che operano in vari paesi stranieri ma che hanno interesse all'interscambio ed alla collaborazione economica con l'Italia.

Già dal 1918 fu riconosciuta la loro funzione nei riguardi dell'interesse nazionale e tale interesse fu riconfermato con la legge 1° luglio 1970, n. 518, che ha regolato, in particolare, il riconoscimento da parte del Governo italiano.

Una modifica ed un completamento della legislazione vigente si impone oggi per meglio chiarire il ruolo delle Camere di commercio italiane all'estero, per meglio precisare il significato dell'«interesse nazionale» che ad esse si attribuisce in virtù del riconoscimento del Governo italiano e per dotarle di uno strumento di coordinamento che — facendo salvo il loro carattere associativo-privatistico — le metta in

grado di seguire, nelle grandi linee, una politica omogenea.

Tutti i paesi industrializzati che oggi detengono le posizioni dominanti nel commercio internazionale — Germania Federale, Giappone, USA, Francia, Gran Bretagna, Olanda, eccetera — hanno dato e danno una sempre maggiore importanza alle Camere di commercio miste e bilaterali nei paesi stranieri. Dall'esperienza più radicale della Germania Federale e degli USA che affidano esclusivamente a queste associazioni di operatori il sostegno della loro penetrazione nei mercati stranieri, a quelle integrate dalla Francia e del Giappone che affiancano all'azione pubblica quella associativa, si assiste oggi ad una rivitalizzazione delle formule camerale come essenziali esperienze di cointeresse negli scambi internazionali, tra le esigenze proprie degli operatori locali e di quelli di un paese esportatore.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Non a caso, infatti, le Camere di commercio, nei vari paesi, sorgono allorquando nei paesi stessi si sono stabilite aziende ed attività operative di un paese straniero e nascono, perciò, esigenze di rapporti più stretti con gli operatori locali.

Questo fenomeno associativo — che è tipico — significa in sostanza che le Camere non possono sorgere dove mancano reciproci interessi. A volte si è tentato di forzare questo canone essenziale della loro esistenza e sempre con risultati negativi.

Significa anche che nell'ambito camerale si vengono naturalmente a creare stretti contatti tra centinaia di operatori — soci e non soci — aziende, enti, associazioni, autorità, attraverso i quali fluiscono informazioni e richieste che altrimenti non potrebbero essere raccolte.

Nei paesi in cui accanto alle Camere di commercio miste all'estero funzionano organizzazioni governative, si è già da tempo arrivati ad una opportuna ripartizione di compiti. Ciò è perseguibile anche per l'Italia dove la funzione dell'ICE — che deve in ogni caso essere potenziato — potrà trovare una preziosa integrazione attraverso le 28 Camere di commercio italiane riconosciute dal Governo e che oggi operano in 25 paesi dei vari continenti.

Se all'organizzazione pubblica compete in primo luogo la promozione del prodotto italiano essa dovrà rappresentare la struttura di supporto alle imprese del nostro paese che vogliono vendere i loro prodotti.

Le Camere di commercio italiane all'estero — superando le barriere naturalmente imposte agli organismi pubblici che operano in un paese straniero — possono completarne l'opera creando capillari reti di interessi che sono reciproci alle parti in causa.

In un momento delicato per la nostra economia tipicamente trasformatrice ed esportatrice deve essere impegno primario del legislatore e del Governo utilizzare ogni possibile strumento capace di promuovere il lavoro italiano nel mondo anche e soprattutto attraverso un più serrato e diretto dialogo tra gli operatori economici.

È massima costante del commercio internazionale — da non trascurare — che i buoni affari non possono essere fatti unilateralmente.

La presente proposta di legge nasce dalle esigenze esposte, migliorando la normativa in vigore e completandola per rendere più efficienti gli strumenti esistenti, non sempre sufficientemente considerati e scarsamente sostenuti sia politicamente che finanziariamente.

L'innovazione più significativa riguarda la creazione della Sezione delle Camere di commercio italiane all'estero presso la Unioncamere, decisa in una recente assemblea delle Camere all'estero, tenutasi a Milano, a conferma di quanto già previsto dallo Statuto dell'Unione stessa all'articolo 1.

La Sezione — la cui attivazione è stata votata all'unanimità dall'Assemblea della Unioncamere del 2 luglio 1980 — avrà, principalmente i seguenti compiti:

raccogliere e mantenere aggiornati i più dettagliati dati statistici e le informazioni utili riguardanti la realtà delle singole Camere all'estero;

effettuare un intenso scambio di notizie fra le singole Camere al fine di tenerle aggiornate sulle questioni generali di loro interesse e di fare conoscere reciprocamente le singole utili esperienze di lavoro.

svolgere azione in Italia per far meglio conoscere le capacità di prestazioni delle Camere all'estero quale utile integrazione dell'attività dell'ICE all'estero.

svolgere in Italia le più opportune trattative per potenziare i finanziamenti alle Camere all'estero e contemporaneamente segnalare alle Camere all'estero iniziative atte a promuovere il loro autofinanziamento;

rappresentare in Italia, tramite la Unioncamere, la voce del complesso delle Camere di commercio italiane all'estero verso le Autorità italiane, l'ICE, gli enti e le organizzazioni italiane interessate agli interscambi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le associazioni di operatori economici, libere, elettive, costituite all'estero al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali dell'Italia, possono essere riconosciute come Camere di commercio italiane all'estero, se dimostrano di avere svolto attività in favore dell'interscambio con l'Italia e di assistenza agli operatori economici per almeno due anni.

Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro del commercio con l'estero, su conforme parere del Ministero degli affari esteri e sentita la sezione delle camere di commercio italiane all'estero di cui all'articolo 4 della presente legge.

Le modalità per la domanda di riconoscimento così come le norme statutarie richieste alle Camere e il regolamento dei contributi del Ministero del commercio con l'estero sono fissate da apposito regolamento emanato dal Ministero del commercio estero di concerto con il Ministero degli affari esteri, sentito il parere della sezione delle Camere di commercio italiane all'estero presso l'Unione italiana delle Camere di commercio.

ART. 2.

La revoca del riconoscimento per inosservanza del regolamento o per irregolare funzionamento organizzativo o finanziario viene disposta con decreto del Ministero del commercio con l'estero, trascorso inutilmente il termine eventualmente assegnato per consentire all'associazione di uniformarsi alle disposizioni della presente legge oppure di ristabilire un bilancio finanziario equilibrato.

Nulla è innovato rispetto ai riconoscimenti già avvenuti nei confronti delle Camere di commercio riconosciute ai sensi della legge 1° luglio 1970, n. 518.

ART. 3.

Il Ministro del commercio con l'estero può concedere alle associazioni riconosciute contributi alle spese di funzionamento.

ART. 4.

Presso l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) è istituita la sezione speciale per le camere di commercio italiane all'estero, di cui all'articolo 1 dello statuto dell'Unioncamere, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 709.

Della sezione suddetta fanno parte di diritto le camere di commercio italiane all'estero riconosciute dal Governo italiano.

ART. 5.

La sezione speciale delle camere di commercio italiane all'estero ha compiti di indirizzo e coordinamento delle attività delle camere aderenti, per lo sviluppo e la più organica attuazione della politica degli scambi con l'estero, pur rispettando l'indispensabile autonomia di attività in base alla situazione ambientale tipica di ciascuna Camera.

La sezione assiste le camere all'estero nel facilitare i rapporti tra gli operatori economici loro associati e gli operatori economici in Italia.

Per lo svolgimento dei suoi compiti la sezione si avvale degli organi e degli uffici dell'Unioncamere.